

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 338/26/2011**

**OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con il ricorso RGR. 15996/10, la sig.ra Ga.Li., in qualità di erede del coniuge Cr.Se. deceduto il 14.09.2006, si è opposta alla notifica di rimborso con proposta di compensazione con la cartella esattoriale n. 068 2001 03488691891000 ex art. 28 ter disposta da Esatri s.p.a. e notificata il 07.10.2010 sostenendo che la citata cartella esattoriale non era mai stata notificata e pertanto da un alto invoca la decadenza del potere impositivo e dall'altro contesta la mancanza di motivazione.

Chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale con conseguente integrale rimborso di quanto spettante e con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva l'Esatri s.p.a. sostenendo che il sig. Cr. era stato oggetto del ruolo n. 20001001298 per IRPEF 1993, consegnato all'Ente della riscossione il 25.04.2000 e che la cartella esattoriale, qui impugnata con la notifica del rimborso, era stata notificata regolarmente in data 29.07.2002. Pertanto, non si configura il difetto di notifica, mentre per quanto attiene la decadenza e la carenza di motivazione, la competenza è dell'Ente impositore.

Concludeva l'Esatri con la richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività riservate all'Ente impositore e di rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale li di Milano, non si è costituita in giudizio. Il ricorso viene assunto in Camera di Consiglio per la decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione preliminarmente considera che, come da giurisprudenza costante, l'Esatri può essere parte in giudizio esclusivamente per gli atti di propria competenza, quali il difetto di notifica oppure per decadenza dei termini di notifica, mentre deve essere rilevato il suo difetto di legittimazione passiva per le attività espressamente riservate ope legis all'Ente impositore.

Nel merito, il ricorso non merita accoglimento poiché Esatri ha dimostrato la correttezza e la tempestività della notifica della cartella esattoriale in esame e pertanto l'attività di compensazione ex art. 28 ter del D.P.R. 602173 è legittima.

Le contestazioni mosse alla cartella avrebbero dovuto essere formalizzate nei termini di legge a seguito della notifica avvenuta il 29.07.2002; la mancata opposizione nei termini ha reso definitiva la cartella esattoriale che pertanto non può più essere oggetto di censura.

L'incertezza della posizione fiscale, derivante dal defunto marito, induce la Commissione a considerarla valido motivo per compensare le spese di giudizio.

**P. Q. M.**

la Commissione respinge il ricorso.

Spese compensate.